

## REGOLAMENTO (CE) N. 1126/94 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 1994

che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo e ammissione temporanea) nel secondo semestre 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>,

I tassi di interesse compensatori annui di cui agli articoli 589, paragrafo 4, lettera a) e 709, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93, applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 1994, sono i seguenti :

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 655/94 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) e 709,

Belgio	8,48 %
Danimarca	9,47 %
Repubblica federale di Germania	6,53 %
Grecia	23,05 %
Spagna	9,91 %
Francia	7,26 %
Irlanda	6,53 %
Italia	9,05 %
Lussemburgo	8,48 %
Paesi Bassi	6,19 %
Portogallo	10,83 %
Regno Unito	5,73 %

considerando che l'articolo 589, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevede che la Commissione determini i tassi d'interesse compensatori, applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità ; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il secondo semestre 1994 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento,

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 1994.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 82 del 25. 3. 1994, pag. 15.